STATUTO - REGOLAMENTO

DEL

CONSORZIO DELLA GORA MOLINARA

NELLA VALLE DEL TICINO

★

LONATE POZZOLO

TITOLO PRIMO

Il Consorzio e i Consorziati

Art. 1: (Derivazione e percorso della Gora Molinara). Dal fiume Ticino, nel territorio del Comune di Vizzola Ticino, provincia di Varese, **ab immemorabili,** vengono derivate le acque costituenti il **Cavo Oggetto;** e tale derivazione si fa per bocca sempre aperta giusta l'istrumento 6 settembre 1688, rogito Vallotta, e come risulta anche dalla convenzione 14 luglio 1906, n. 7191, nei rogiti Serina, con la «Società Lombarda per distribuzione d'energia elettrica», ora ENEL.

Altre acque sorgenti nei territori di Castelnovate e di Vizzola Ticino sono convogliate al **Cavo Oggetto** sopra nominato, giusta l'istrumento 1° febbraio 1563, rogito Repossi.

Riunite, le acque costituiscono la roggia denominata Gora Molinara, che serve ad animare alcuni opifici e ad irrigare dei prati nei Comuni di Vizzola Ticino e di Lonate Pozzolo; indi, dopo un percorso di circa 10 Km., si scaricano nel Naviglio Grande, in località Tinella.

Art. 2: (Costituzione del Consorzio). Gli utenti delle acque suddette, in forza delle norme contenute nel Regolamento 20 maggio 1806, n. 83, per le **Società degli interessati negli scoli e bonificazioni,** emanato in esecuzione del decreto del Regno italico 6 maggio 1806, n. 73, riguardante la sistemazione ed amministrazione generale delle acque e strade, sono costituiti legalmente in Consorzio a termini del verbale del giorno 12 febbraio 1840, n. $\frac{39945}{1624}$ I del '39, eretto presso la cessata I. R. Delegazione Provinciale ed approvato dalla Delegazione stessa con ordinanza del giorno successivo (1).

(1) Cfr.: Statuto del Consorzio della Gora Molinara nella Valle del Ticino o Cavo Oggetto, anno 1917 - all. A.

Art. 3: (Denominazione e sede del Consorzio). Il Consorzio è denominato CONSORZIO DELLA GORA MOLINARA NELLA VALLE DEL TICINO, o **Cavo Oggetto** e ha la sua sede in Lonate Pozzolo.

Art. 4: Il Consorzio ha per scopi:

a) di promuovere la migliore utilizzazione delle acque di pertinenza del Consorzio stesso;
b) di provvedere all'esercizio, alla conservazione ed alla difesa delle opere consorziali ed alla tutela dei diritti ad esse relativi;
c) di fruire di tutti i benefici e privilegi già accordati dall'Italico Decreto 6 maggio 1806, dal Regolamento 20 di detto mese ed anno e dalle successive circolari ed altresì di tutti gli altri che accorda e che accorderà la legge.

Art. 5: (Condizione di appartenenza al Consorzio). Fanno parte del Consorzio tutti i proprietari dei fondi agricoli, mulini ed opifici titolari di diritto d'acqua e che siano iscritti nei registri consorziali, tenuti a norma del presente Statuto e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 6: (Natura del diritto consorziale). Il vincolo consorziale ed i relativi diritti ed obblighi hanno natura reale e si trasmettono di diritto ai titolari della proprietà degli immobili cui sono inerenti.

Art. 7: (Nuove iscrizioni e cancellazione). L'ammissione di nuovi immobili nel Consorzio verrà deliberata dal Consiglio d'Amministrazione compatibilmente con la disponibilità di acqua e con i diritti degli altri utenti.
Spetta pure al Consiglio d'Amministrazione la cancellazione di immobili dai registri consorziali.

Art. 8: (Successione dei consorziati). Il trasferimento delle proprietà consorziate deve essere notificata al Consorzio a cura del successore mediante produzione del relativo titolo.
In difetto di notificazione entro tre mesi dal trasferimento si intenderanno sospesi tutti i diritti consorziali relativi alla proprietà trasferita, salvo l'obbligo di indennizzare il Consorzio per spese e danni.
Il successore è responsabile in solido col suo dante causa dei debiti di lui verso il Consorzio.

Art. 9: (Ripartizione delle spese). Le spese di amministrazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altra di interesse generale vengono ripartite tra i consorziati in proporzione alle rispettive interessenze e in modo che agli utenti di forza motrice spettino complessivamente i due terzi e agli utenti dell'acqua per irrigazione l'altro terzo.

Art. 10: (Morosità). Il pagamento dei contributi consorziali non può essere sospeso, nè ritardato per nessuna causa. In caso di ritardo oltre la scadenza — 31 ottobre di ogni anno — verrà applicata una penale pari al 6% dell'importo dovuto, oltre agli interessi legali di mora.

Art. 11: (Esazioni). Le esazioni dei contributi consorziali vengono praticate con la stessa procedura privilegiata della quale si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, in esecuzione del R.D. 14 settembre 1898 (n. 322, parte supplementare della raccolta Leggi e decreti del Regno d'Italia) (2).

Art. 12: (Foro convenzionale). Per qualsiasi controversia tra Consorzio e consorziati è competente il Tribunale di Busto Arsizio.

(2) Ibid., all. B.

TITOLO SECONDO

Le opere consorziali e l'uso delle acque

Art. 13: (Opere di pertinenza del Consorzio). Sono di proprietà consorziale il letto e le sponde della roggia principale, dalla bocca di presa di Gora allo scarico in Naviglio, nonchè tutti i manufatti e le relative paratoie dei comprensori che vi insistono. I terreni dei consorziati adiacenti ai cigli della roggia sono soggetti alla servitù di deposito degli spurghi.
Per le nuove piantagioni si dovranno osservare dai cigli della roggia le distanze di legge.

Art. 14: (Manutenzione delle opere). Le opere di cui all'art. 13, nonchè i cavi raccoglitori, detti «cerca», e tutte le altre opere a servizio generale degli utenti sono gestite, mantenute e spurgate dalla Amministrazione consorziale.

Art. 15: (Opere in manutenzione dei consorziati). La conservazione delle singole bocche di derivazione e le loro paratoie non in fregio alla Gora, quelle dei nervili dei mulini, i relativi edifici e rodigini spettano ai singoli consorziati.

Art. 16: (I Comprensori). Le varie bocche di derivazione dalla Gora col territorio da esse irrigate danno luogo ai Comprensori.
Ogni derivazione si effettua a mezzo di una bocca di presa che ha la forma, le dimensioni ed il livello della soglia risultanti dal cabreo consorziale.
Dette bocche di presa sono munite di paratoia con chiusura a chiave. Queste sono tenute dal camparo del Consorzio ed egli apre e chiude le paratoie giusta l'orario spettante a ciascuna bocca.
Le derivazioni d'acqua dalla roggia e le successive distribuzioni fino ai singoli utenti funzionano a mezzo dei seguenti Comprensori:

— compr. n. 1: Bocche Fosso Nuovo, Nerviani, Ratto

— compr. n. 2: Bocche Lancone

— compr. n. 3: Bocche Bellezza, Narducci, Tapella

— compr. n. 4: Bocca Mulino di Ferno

— compr. n. 5: Bocche Renata

— compr. n. 6: Bocche Molinelli allo Stabilim., alla Tensa e alla Costa

— compr. n. 7: Bocca Mussolini e Buttafava

— compr. n. 8: Bocca Gadda e Mulino di Gaggio

— compr. n. 9: Bocche Parravicino

— compr. n. 10: Bocche Cassinetta

— compr. n. 11: Bocca S. Pietro

— compr. n. 12: Bocca Giovedì

— compr. n. 13: Bocche Mainini, Oltrona, Mairani, Cormanni a nord

— compr. n. 14: Bocca Molinazzo e Cormanni a sud

Art. 17: (L'Amministrazione dei Comprensori). I canali secondari, cioè quelli delle varie derivazioni dalla Gora, hanno servitù attiva di acquedotto sui fondi sui quali si sviluppano; tutti i manufatti e le paratoie che vi insistono sono mantenuti e conservati dal rispettivo Comprensorio.
Alla Amministrazione del Comprensorio tocca pure curare la distribuzione dell'acqua spettante nel turno orario stabilito al Comprensorio stesso a mezzo di un proprio acquaiolo.
Le spese per gli spurghi e la manutenzione dei canali secondari, nonchè le riparazioni ai manufatti ed alle paratoie che vi insistono sono fatte a cura del Comprensorio; la relativa spesa viene però anticipata dal Consorzio che la riparte poi fra gli utenti del Comprensorio stesso in proporzione alla loro interessenza a tenore dello Statuto procurandone pure l'incasso colle modalità degli artt. 11 e 45 dello Statuto.

Art. 18: (I fiduciari dei Comprensori). Agli effetti della loro amministrazione particolare, gli utenti dei singoli Comprensori nominano un loro fiduciario, che può anche non essere utente.
Il fiduciario rappresenta gli utenti nei rapporti con la presidenza del Consorzio. La carica di fiduciario è compatibile con qualsiasi altra carica consorziale. Uno stesso fiduciario non può rappresentare più di due Comprensori. I fiduciari durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'utente in lite col Consorzio non può essere nominato fiduciario e decade da tale carica. Il fiduciario nominato in sua sostituzione per decadenza o per altri motivi, dura in carica per il periodo ancora spettante al predecessore.

Art. 19: (Provvedimenti urgenti della Presidenza). La Presidenza del Consorzio, sentito il Consiglio, potrà prendere provvedimenti contingenti ed urgenti per l'esecuzione o la manutenzione di opere di spettanza dei singoli consorziati, qualora gli stessi non vi provvedessero malgrado diffida (efficace anche se diretta al solo maggiore interessato), semprechè siano di interesse comune. Le spese relative saranno addebitate ai consorziati interessati.

Art. 20: (Ragioni d'acqua per l'irrigazione). Le ragioni d'acqua a scopo di irrigazione comprendono la sola stagione estiva, cioè dal 21 aprile al 4 novembre, esclusi i periodi di spurgo e di riparazione e sono proporzionate alle bocche di derivazione ed alla estensione della superficie irrigabile. Le ragioni d'acqua risultano dai registri consorziali.
Il Consiglio di Amministrazione delibererà in ordine alle eventuali variazioni che venissero richieste tempestivamente dai consorziati.

Art. 21: (Perdita dei turni). Il consorziato che non usufruisce di un turno di irrigazione lo perde senza diritto a sostituzione con altro turno.

Art. 22: (Colature e avanzi d'acqua). Tutte le colature e gli avanzi d'acqua dei fondi compresi nel Consorzio sono di diritto dello stesso, il quale potrà in ogni tempo fare aprire e tenere aperti gli opportuni cavi raccoglitori, ove si rendesse necessario, tanto per ricondurre alla roggia i detti avanzi, quanto per dirigerli su altri beni compresi nel Consorzio.

Art. 23: (Acqua per forza motrice). La ragione d'acqua a scopo di forza motrice è continua per tutto l'anno, esclusi i periodi di spurgo e di riparazione. Essa è determinata dal corpo scorrente nella roggia nel posto in cui si trova l'edificio al quale appartiene la detta ragione, e dalla differenza di livello tra il nervile e il fondo naturale della roggia.

Art. 24: (Divieto di ribocco e ristagno). E' vietato procurare ribocco o ristagno, anche di brevissima durata, dovendo il fondo dell'alveo essere sempre libero e le porte ai nervili dovendo essere regolate in modo che sia sempre libero il corso a tutto il corpo d'acqua della roggia. Così pure nessun utente, sotto qualsiasi pretesto, potrà praticare innovazioni di sorta all'acquedotto o suoi edifici o fare opere invasive alla sede della Gora e sue attinenze.

Art. 25: (Bocche sulla roggia principale). Le bocche di immediata estrazione dalla roggia principale, nelle forme e nelle dimensioni risultanti dai diritti regolarmente trascritti, saranno tutte munite di apposita paratoia, assicurabile con serratura a chiave e saranno da costruirsi e mantenersi a carico del Consorzio.

Art. 26: (Deficienze d'acqua). Le eventuali deficienze di acqua nella Gora, da qualunque causa determinate, non danno diritto ad indennizzo o a sostituzione.

Art. 27: (Controversie fra gli utenti). Qualsiasi controversia fra gli utenti, esperito eventualmente un tentativo di conciliazione da parte della Presidenza, verrà rimessa ad un collegio di tre arbitri nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio

TITOLO TERZO

Organi consorziali

Art. 28: (Organi consorziali). Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea generale;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente.

d) gli Addetti al Consorzio.

CAPO I: Assemblea generale

Art. 29: (Costituzione dell'Assemblea). L'Assemblea generale è costituita da tutti i consorziati.
Ciascun consorziato può farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega o semplice lettera. Nessun consorziato può rappresentare più di 500 voti oltre i propri.

Art. 30: (Convocazione dell'Assemblea). L'Assemblea è convocata in Lonate Pozzolo dal Presidente, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione, di regola nel secondo trimestre di ogni anno.
Deve essere convocata anche quando ne viene fatta richiesta da un numero di consorziati rappresentanti almeno un quinto della totalità dei voti.

Art. 31: (Formalità della convocazione). L'Assemblea viene convocata mediante avviso all'Albo Pretorio dei Comuni di Lonate Pozzolo, Ferno e Vizzola Ticino e delle rispettive frazioni, e mediante circolare spedita ai consorziati almeno dieci giorni prima.

Art. 32: (Compiti dell'Assemblea). All'Asseblea spetta:

a) di nominare il Consiglio di Amministrazione;

b) di approvare il bilancio preventivo e consuntivo d'esercizio, avvalendosi eventualmente di appositi revisori;

c) di deliberare sugli altri incombenti che le fossero demandati dal presente Statuto, dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione;

d) di modificare lo Statuto e di approvare i regolamenti dello stesso.

Art. 33: (Diritto di voto). Ogni consorziato ha diritto a tanti voti quante sono le unità di interesse con cui partecipa al Consorzio medesimo.
Le unità di interesse sono l'ara irrigua e il cavallo dinamico iscritti nei registri del Consorzio. Le frazioni di ara o di cavallo dinamico sono irrilevanti se non superano la metà; in caso contrario contano per un voto.
I voti competenti a ogni consorziato risultano da un elenco degli iscritti nel ruolo dei contributi consorziali, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 34: (Validità dell'Assemblea). L'Assemblea non può deliberare se non sia presente un numero di consorziati rappresentanti almeno la metà del numero totale dei voti. In seconda convocazione, l'Assemblea può deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Per le modifiche al presente Statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei voti del complesso dei consorziati.

Art. 35: (Verbali delle adunanze). I verbali delle adunanze vengono redatti dal Segretario, il quale vi appone la firma unitamente a quella del Presidente e di due consorziati.

CAPO II: Consiglio d'Amministrazione

Art. 36: (Nomina e composizione del Consiglio d'Amministrazione). Il Consiglio d'Amministrazione è nominato dall'Assemblea generale e si compone di undici membri, dei quali quattro almeno devono essere scelti tra i primi dieci consorziati e almeno due fra gli utenti di forza motrice, in quanto ci siano.
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente.
Ogni anno scadono i tre membri più anziani di nomina.
I consiglieri scaduti sono rieleggibili. L'incarico di consigliere non è retribuito.

Art. 37: (Casi di incompatibilità). Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione — e se appartenenti decadono — i consorziati in lite col Consorzio e quanti abbiano comunque rapporti economici con esso. Ne è pure escluso chi non abbia la libera amministrazione dei propri beni o sia interdetto dai pubblici uffici.

Art. 38: (Sostituzione dei Consiglieri). Quando per un qualsiasi motivo si rendesse vacante uno o più posti di consigliere, la surrogazione si effettuerà nell'Assemblea successiva.
I nuovi eletti assumeranno l'anzianità dei consiglieri cessati.

Art. 39: (Convocazione del Consiglio e validità delle delibere). Il Consiglio è convocato dal Presidente quando egli lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre membri. L'avviso di convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, salvo il caso di particolare urgenza.
Il Consiglio non può deliberare se non è presente la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il verbale è redatto dal Segretario che lo firma congiuntamente al Presidente.
L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive importa decadenza.

Art. 40: (Compiti del Consiglio). Spetta al Consiglio d'Amministrazione:

a) di eleggere il Presidente e il Vice Presidente fra i suoi membri;

b) di deliberare la convocazione dell'Assemblea;

c) di deliberare la stipulazione di atti e contratti;

d) di autorizzare il Presidente a promuovere giudizi e a costituirsi in difesa del Consorzio;

e) di predisporre i conti preventivi e consuntivi;

f) di nominare gli addetti e il personale occorrente e stabilirne i relativi emolumenti;

g) di provvedere a tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione ed eseguire le deliberazioni dell'Assemblea generale;

h) di indicare le persone munite del potere di firma sul conto corrente bancario.

CAPO III: Presidente

Art. 41: (Nomina del Presidente). Il Presidente è nominato dal Consiglio fra i suoi membri e dura in carica fino alla sua scadenza quale consigliere. Il Presidente scaduto può essere rieletto.
Qualora per un qualsiasi motivo il Presidente cessasse dal suo ufficio, colui che gli verrà surrogato ne assumerà la medesima anzianità.

Art. 42: (Compiti del Presidente). Al Presidente spetta:

a) rappresentare legalmente il Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio;

b) convocare l'Assemblea generale, in seguito a delibera del Consiglio, nonchè il Consiglio di Amministrazione e presiedere i medesimi;

c) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea e l'osservanza del presente Statuto;

d) promuovere giudizi e costituirsi in difesa del Consorzio secondo le delibere del Consiglio;

e) promuovere le azioni possessorie e di natura urgente, salvo ratifica del Consiglio nella successiva riunione;

f) prendere qualunque provvedimento anche non di sua competenza in caso di urgenza, salvo ratifica nella successiva riunione del Consiglio;

g) espletare gli altri incarichi demandatigli dal presente Statuto.

Art. 43: (Il Vice Presidente). In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono di pieno diritto devolute al Vice Presidente, il quale è nominato dal Consiglio fra i suoi membri. Alla carica del Vice Presidente si applicano le norme previste dall'art. 41.
In caso di impedimento anche del Vice Presidente, le sue attribuzioni sono devolute al consigliere più anziano di età.

CAPO IV: Addetti al Consorzio

Art. 44: (Addetti stabili). Il Consiglio nomina un Segretario e un Regolatore, che possono essere anche consiglieri.

Art. 45: (Il Segretario)· Il Segretario interviene (senza voto se è consigliere) alle riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio e ne redige i verbali; tiene i protocolli, redige i bilanci preventivi e consuntivi, cura l'archivio e la corrispondenza; controfirma gli atti e i contratti; provvede alla contabilità e ad ogni altro atto di segreteria. Il suo incarico sarà gratuito qualora egli fosse consigliere.
Per le esazioni il Consiglio d'Amministrazione potrà delegare un esattore comunale o un istituto di credito.

Art. 46: (Il Regolatore). Il Regolatore cura la gestione tecnica e amministrativa del Consorzio, avvalendosi dell'eventuale personale a sua disposizione.
Qualora il Regolatore fosse consigliere, il suo incarico sarà gratuito.

Art. 47: (Altro personale). Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare tutti quegli addetti che riterrà necessari per il buon funzionamento del Consorzio, demandando loro gli incarichi che ritenesse opportuni.

Il presente Statuto - Regolamento venne approvato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria degli Utenti tenutasi in Lonate Pozzolo il 13 Luglio 1969.